

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1210 del 05/03/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. Officine Gastronomiche Spadoni srl con sede legale in Comune di Ravenna, Via Ravegnana, 746, Cocolia e attività di lavorazione carni e caseificio in Comune di Brisighella, Via Pontenono, n.106. Modifica Sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2021- 6449 del 20/10/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1250 del 04/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque MARZO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **Officine Gastronomiche Spadoni srl** con sede legale in Comune di Ravenna, Via Ravegnana, 746, Cocolia e attività di lavorazione carni e caseificio in Comune di Brisighella, Via Pontenono, n.106. **Modifica Sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2021- 6449 del 20/10/2021.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA:

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2021-6449 del 20/10/2021 a favore della Ditta Officine Gastronomiche Spadoni srl, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Ravegnana, n.746, Cocolia e attività di trasformazione e lavorazione carni e caseificio in Comune di Brisighella, Via Pontenono, n.106,

comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);

l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 11/03/2025 e acquisita da questo Servizio ARPAE di Ravenna con PG 2025/47593 – **Pratica SinaDoc 10482/2025**, dalla Ditta **Officine Gastronomiche Spadoni srl (C.F./P.IVA 02785901204)** con sede legale in Comune di Ravenna, Via Ravegnana, n.746, Coccolia per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con la Determina Dirigenziale n.2021/6449 per la propria attività di lavorazione e trasformazione carni e caseificio in Comune di Brisighella, Via Pontenono, n.106, a seguito della installazione di nuove caldaie ad uso produttivo e della modifica allo scarico di acque reflue industriali a seguito dell'inserimento delle acque di condensa;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR n. 569 del 15 aprile 2019 di aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 201/2016 e di approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per la pratica Sinadoc n. **10482/2025**, emerge che:

- La Ditta Officine Gastronomiche Spadoni srl in possesso dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2021/6449 del 20/10/2021, ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 11/03/2025 apposita istanza per la modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata;

La modifica sostanziale richiesta prevede:

- la realizzazione di nuove celle di stagionatura carni e formaggi che comporterà l'eliminazione dei punti di emissione E3 - lavacarrelli, E4 - lava coltelli ed E7 - caldaia a metano oltre all'inserimento di due nuove centrali termiche alimentate a gas metano afferenti alle emissioni E11 ed E12;
- la modifica allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura per l'aggiunta di correnti di scarico derivanti dalle condense risultanti dalle celle di asciugatura dei salumi;

Arpae con PG. 2025/53595 del 20/03/2025 comunicava la verifica positiva di correttezza formale e completezza della documentazione presentata, trasmessa alla Ditta da SUAP in data 31/03/2025 (ns PG. 2025/60437);

ACQUISITA in data 17/04/2025 (ns PG. 2025/73356) la richiesta di integrazioni formulata da HERA SPA e trasmesse alla Ditta in data 29/04/2025 (ns PG. 2025/79287), indicando 30 giorni per la presentazione delle stesse;

ACQUISITA in data 29/05/2025 (ns PG. 2025/99720) la richiesta di proroga di 90 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste e la proroga concessa da ARPAE con PG. 2025/109334;

VISTE le integrazioni presentate dalla Ditta al SUAP in data 13/08/2025 e acquisite da questo Servizio con PG. 2025/147078;

VISTE le ulteriori integrazioni volontarie presentate dalla Ditta al SUAP in data 12/02/2026 e acquisite da ARPAE con PG. 2026/27410 in merito a chiarimenti circa lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Parere di conformità urbanistico/edilizia del Comune di Faenza in data 14/03/2025;
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2025/65673 del 07/04/2025);
- Parere dell'Unione della Romagna Faentina per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PG. 2026/37076 del 26/02/2026);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE in data 07/04/2025, mediante PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell' AUA, per modifica sostanziale, a favore della Società Officine Gastronomiche Spadoni srl per la propria attività di lavorazione e trasformazione carni e caseificio in Comune di Brisighella, Via Pontenono, n.106, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia) n. DET-2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti della responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna:

DETERMINA

1. **l'adozione dell'AUA** a favore della Ditta **Officine Gastronomiche Spadoni srl (C.F./P.IVA 02785901204)** con sede legale in Comune di Ravenna, Via Ravegnana, n.746, Coccolia, per la **modifica sostanziale dell'AUA** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2021-6449 del 20/10/2021 per la propria attività di lavorazione e trasformazione carni e caseificio in Comune di Brisighella, Via Pontenono, n.106, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA per modifica sostanziale sostituisce la precedente di cui alla Determina Dirigenziale n. 2021- 6449 del 20/10/2021;**

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE ;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - di competenza comunale;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

Rispetto all'impatto acustico, si evidenzia che l'impatto derivante dall'attività è coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico e si riconfermano le prescrizioni precedentemente indicate;

- Le sorgenti sonore n.4 soffianti, devono essere installate all'interno di un vano tecnico in muratura al quale dovranno essere applicati i seguenti interventi di mitigazione:
 - insonorizzazione della porta di accesso al vano tecnico tale da garantire un abbattimento acustico di almeno 20.0 dBA;
 - insonorizzazione della grata con silenziatore in grado di garantire un abbattimento acustico di almeno 12.0 dBA.
- devono essere rispettate le condizioni di installazione degli impianti (tipologia, caratteristiche acustiche, posizionamento) previste nella relazione;
- il terminale dei camini (sorgente S12- camino emissione E10), deve essere posizionato in direzione opposta ai recettori;
- deve essere mantenuta efficiente la barriera con caratteristiche fonoisolanti e fonoassorbenti installata in prossimità delle sorgenti S5 e S6, al fine di schermare il rumore in direzione di R4 (Nord Est);
- le operazioni di carico/scarico devono avvenire tramite carrello elevatore elettrico. Il motore del mezzo pesante deve rimanere spento per tutta la durata dell'operazione;
- la movimentazione delle merci in entrata e in uscita deve avvenire esclusivamente in tempo di riferimento diurno (06-22);

4. DARE ATTO che la **validità della presente AUA**, è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta da parte del SUAP territorialmente competente (29/12/2021) ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione della

Romagna Faentina ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Brisighella, a HERA SPA e al Servizio Territoriale ARPAE e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna
- Area Est -
Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta Officine Gastronomiche Spadoni srl svolge attività di lavorazione e produzione insaccati e caseificio nel sito di Via Pontenono, n.106 in Comune di Brisighella ed è in possesso dell'AUA adottata da ARPAE SAE Ravenna con Determina Dirigenziale n°2021/6449 del 20/10/2021;
- Con la domanda di modifica sostanziale presentata, viene comunicata la realizzazione di nuove celle di stagionatura carni e formaggi che comporterà l'eliminazione dei punti di emissione precedentemente identificati con: E3 - lavacarrelli, E4 - lava coltelli ed E7 - caldaia a metano;
- vengono inoltre installate n.2 nuove centrali termiche alimentate a gas metano afferenti alle emissioni E11 ed E12. Tali impianti termici hanno potenzialità pari a 100 kW (E11) e 150 kW (E12).

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – CALDAIA PER PRODUZIONE VAPORE DI PTN 1395,5 kW**

Altezza minima	9,8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	220	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – BRASIERA -

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	6,5	m
Durata	8	h/g
Temperatura	30	°C

PUNTO DI EMISSIONE E5 – CONFEZIONAMENTO -

Portata massima	100	Nmc/h
Altezza minima	6,6	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E6 – CELLA TRAVAGLINI -

Portata massima	17000	Nmc/h
Altezza minima	5,2	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

EMISSIONE E8 – RICAMBIO D'ARIA -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	6,2	m
Durata	8 h/g	5 gg/sett
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E9 – CAPPA ASPIRAZIONE RICOTTA -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	6,2	m
Durata	8 h/g	3 gg/sett
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E10 – CAPPA ASPIRAZIONE FORNO E LAVASTOVIGLIE -

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Prescrizioni:

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
3. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
4. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
5. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte

Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
7. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
SO _x	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000, ALL.1) – UNI 10393, UNI 10246-1, UNI 10246-2
NO _x	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000, ALL.1), Analizzatori e celle elettrochimiche UNI 9970, UNI 10878

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
9. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale

incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

10. **Per** i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11. **Per il punto di emissione indicato con E1 - Caldaia di produzione vapore, rientrando come potenzialità (1,395 kW) nelle fattispecie di cui all'art.273 Bis - Medi Impianti di Combustione, i limiti di emissione dovranno essere adeguati a far data dal 01/01/2030;**

12. **La Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE e al Servizio Territoriale ARPAE, con un anticipo di almeno 15 giorni, l'attivazione delle due nuove caldaie E11 ed E12;**

13. Dovrà essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti gli impianti termici, con frequenza almeno annuale.**

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

la richiesta è relativa alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) dello stabilimento di produzione di carni e formaggi. Le acque reflue industriali sono costituite da acque provenienti dall'attività di lavorazione della carne e del lattiero caseario, oltre ai reflui generati dalla pulizia delle superfici pavimentate e degli impianti di produzione. **La modifica in progetto consiste in:**

- aggiunta di correnti di scarico derivanti dalle condense risultanti dalle celle di asciugatura dei salumi, quantificate in circa 0,7 m3/giorno, e di acque di lavaggio della nuova piazzola di conferimento mezzene, quantificate in circa 0,5 m3/giorno;
 - aggiunta di un'ulteriore fase di equalizzazione (14 serbatoi polmone da 1,0 m3 ciascuno) a valle del sistema MBR del depuratore, al fine di garantire una portata costante allo scarico;
 - sostituzione dell'attuale sistema di addolcimento a resine per l'acqua in ingresso alla caldaia con un sistema ad osmosi inversa, con lo scopo di limitare il contenuto di cloruri nello scarico;
-
- le acque reflue industriali subiscono un trattamento in un depuratore dimensionato su un carico organico di 1.750 AE, considerando 1 AE uguale a 60 g/giorno di BOD5. Le fasi della depurazione vengono descritte di seguito:
 - sezione di grigliatura;
 - sezione di degrassatura;
 - sezione di equalizzazione con vasca di 29 m3;
 - sezione di ossidazione biologica a biomassa dispersa con vasca di 46,3 m3;
 - chiarificazione dinamica MBR (Membrane Bio-Reactor) a flusso tangenziale;
 - sezione di accumulo tramite serbatoi con capacità totale pari a 14 m3 con funzione di raccolta di acque destinate al riutilizzo nelle varie attività di impianto e di regolazione della portata di scarico;
 - le acque reflue industriali, dopo il trattamento di depurazione sopra descritto, sono scaricate in rete fognaria pubblica separata, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento;
 - il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali è stato identificato nel pozzetto posto a valle del sistema di depurazione, dopo l'ultima fase di equalizzazione, ed è denominato C1 nella "Tavola 1" di febbraio 2026;
 - la Ditta dichiara che le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte all'interno dell'insediamento non sono assoggettate ai dettami delle DGR 286/2005 e DGR 1860/2006, in quanto non vengono svolte attività sporcanti all'esterno del capannone.

Prescrizioni:

1. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: caseificio e salumificio. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III-colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06.
3. Il volume di scarico non potrà eccedere i: 12784 mc/anno e i 0.56 l/s. Qualora la portata scaricata dovesse eccedere il quantitativo autorizzato Hera si riserverà di chiedere la revoca dell'atto autorizzativo.
4. Per preservare la corretta funzionalità delle reti e delle infrastrutture fognarie, **si prescrive l'installazione di una lente tarata o altro sistema equivalente in grado di garantire il rispetto ASSOLUTO delle portate sopra indicate da installarsi sulla condotta di scarico prima del misuratore di portata.**
5. Ogni 4 anni dalla data del rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico.
6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - Impianto di depurazione biologico composto da degrassatore, reattore biologico nitro denitro e chiarificazione a membrane (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);
 - Lente tarata o dispositivo affine per la limitazione della portata di scarico misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da Hera
 - pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
7. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
8. Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la verifica specialistica e certificata di funzionamento del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO 17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di

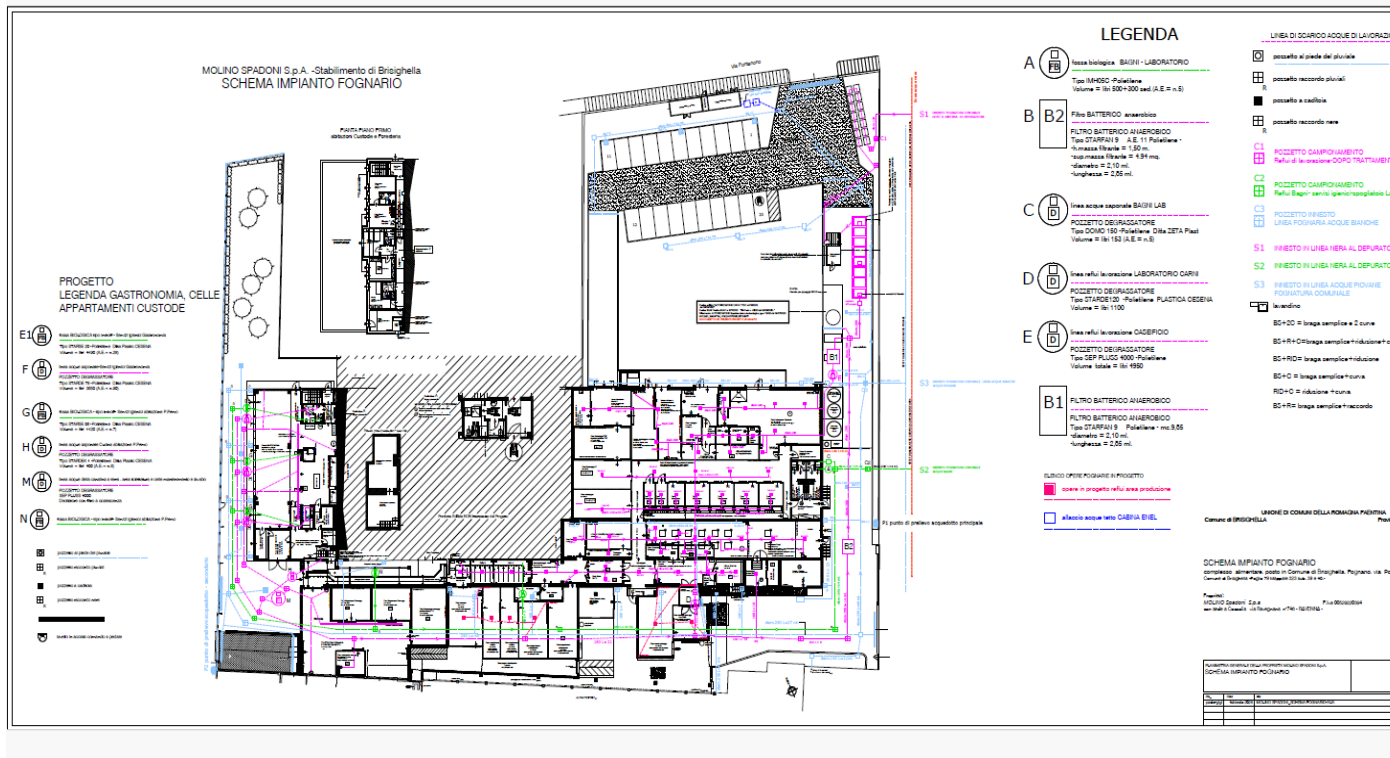
qualità ISO 9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.

9. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
10. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
12. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
13. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
14. il pozzetto ufficiale di campionamento delle acque reflue industriali, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc..) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di prelevamento deve essere identificato da idonea cartellonistica/marcatura e deve avere una sola condotta di entrata ed una condotta di scarico; al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico;
15. dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. per scarichi in rete fognaria pubblica. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD5, COD, Tensioattivi totali, Grassi oli animali e vegetali, Fosforo totale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Solfati, Cloruri, Solidi Sospesi Totali, Rame e Zinco;
16. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

17. HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento.
18. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria Tavola 1 del Febbraio 2026, viene allegata alla presente AUA, parte integrante e sostanziale.

Planimetria della rete fognaria - Tavola 1 del Febbraio 2026,



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.